

REPERTORIO N. ____

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
SERVIZI ACCESSORI). CIG 915803598D.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno (...) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale
dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi i signori:

-, nato a (..), il ../../...., il quale interviene al presente
atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede in (..), Via, ..., come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data ../../.... N., di seguito denominato
Appaltatore;

-, nato a (..), il ../../.... nella sua qualità di Direttore
Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n.
95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per
la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione
e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022, n. 37, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi del combinato disposto tra l'art. 60 del D. Lgs.50/2016 e l'art. 2 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo ai servizi di ingegneria e architettura (Progettazione, Direzione Lavori e Servizi Accessori) della durata di trentasei mesi per un importo complessivo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA e oneri di legge;

- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata ai seguenti concorrenti:

- 1), Via, -
- 2), Via, -
- 3), Via, -
- 4), Via, -

- che a prescindere dai ribassi percentuali offerti dagli aggiudicatari in sede di gara l'importo dell'accordo quadro sarà in ogni caso pari a complessivi € 2.500.000,00 oltre IVA, come stabilito dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla

stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente accordo quadro:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al RUP, predisposizione di documentazione tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre prestazioni accessorie, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D.lgs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Documenti dell'accordo quadro

Formano parte integrante dell'accordo quadro:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3).

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Ammontare dell'accordo quadro

L'importo complessivo massimo stimato per i servizi oggetto del presente

Accordo Quadro è pari a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) esclusa I.V.A. e contributo per Casse Professionali.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa. L'Università, ai sensi dell'art. 5.6 "Contratti attuativi minimi garantiti" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, si impegna a conferire all'Appaltatore contratti attuativi per un importo minimo garantito pari ad € (euro/00) esclusa I.V.A. e contributo per Casse Professionali.

Art. 4 - Durata dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro avrà durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o dall'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 /2016, e comunque sino all'esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilità del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora l'importo complessivo dell'Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l'Accordo sarà anticipatamente chiuso.

Non è prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto, pertanto, laddove nel termine dei tre anni non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, l'accordo quadro sarà da considerarsi comunque concluso.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice. Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno impartiti dal R.U.P. o D.E.C. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell'Ordine di servizio.

I singoli Contratti potranno essere Assegnati fino all'ultimo giorno di validità dell'Accordo e la relativa durata sarà precisata nei Documenti di Assegnazione: conseguentemente, un Intervento potrà completarsi anche oltre la durata

dell'Accordo.

Art. 5 - Contratti attuativi

L'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà secondo le modalità definite all'art. 12 "Assegnazione dei contratti attuativi" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro. Le prestazioni dei singoli contratti attuativi devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli articoli 5 "Oggetto, ammontare, durata dell'accordo quadro, numero di operatori economici selezionati e contratti attuativi minimi garantiti", 6 "Contenuto dei servizi", del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, come integrati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Art. 6 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro che si intende integralmente richiamato, in particolare si rimanda agli artt. 11 "Determinazione dei compensi", 12 "Assegnazione di contratti attuativi" e 18 "Pagamenti".

L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate (inserire Ufficio), devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 7PLP8B.

L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 7PLP8B.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo

di gara (CIG DERIVATO) e, se previsto dal contratto attuativo, il codice unico di progetto (CUP), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario è tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG 915803598D. L'Affidatario ha comunicato con nota del, prot. n. ... gli estremi del predetto conto corrente. L'Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'operatore economico che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della

legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Art. 7 - Termini di esecuzione delle prestazioni e penali

Ai sensi dell'art. 7 "Termini di esecuzione della prestazione" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, il tempo utile per dare ultimati i singoli contratti attuativi è definito ed indicato nel rispettivo Contratto Attuativo.

Le sospensioni o le dilazioni dei termini sono disciplinate all'art. 20 "Sospensioni e dilazioni dei termini" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.

Qualora, nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al mancato pagamento del Servizio, l'Università, a prescindere dall'eventuale ordine di eseguire nuovamente la prestazione, applicherà le penali previste all'art. 14 "Penali" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro.

Art. 8 - Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2026 sono pertanto quantificati in € 0,00.

Art. 9 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

oppure

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Affidatario ha indicato in offerta che intende concedere in subappalto le seguenti prestazioni:

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'OEA provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.

29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 del Codice l'OEA è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'OEA degli obblighi di cui sopra, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

L'Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il singolo Contratto Attuativo o l'Accordo Quadro qualora l'Appaltatore si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facoltà sarà esercitabile comunicando all'Appaltatore stesso la decisione, senza che ciò costituisca rinuncia al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell'Accordo Quadro avverrà, previa intimazione da parte dell'Università ad adempiere o a rimuovere l'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dall'Università tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia dell'obbligazione inadempita, e non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni,

salvo i casi d'urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine l'Università potrà dichiarare risolta l'Assegnazione o l'Accordo Quadro, a seconda della riferibilità ad uno o all'altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., l'Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto a semplice comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell'Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione Diretta (due se consecutivi);
- tre mancate presentazioni di offerte (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non idonee (due se consecutive), in caso di Richiesta di Offerta;
- tre mancate partecipazioni ad Assegnazioni con Rilancio (due se consecutive);
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;
- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di gestione dell'Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;
- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli indicati nell'offerta tecnica per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
- il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività affidata;
- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di adempimento tramite diffida;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- la cessione dell'azienda, dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente, fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;
- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'Accordo e/o di uno o più singoli incarichi;
- in caso, per tre volte anche non consecutive, l'applicazione delle penali relative ad un servizio superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara;
- tre errori di progettazione per progetti differenti;
- tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità;
- tre carenze nella gestione delle attività affidate in relazione all'applicazione del D. Lgs. 81/08;
- in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall'attività del CSE;
- in caso di DURC o Regolarità Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte consecutive;
- la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- le ipotesi previste dall'art. 108 del Codice;
- le facoltà concesse dal Codice Civile, di cui l'Università può avvalersi in qualsiasi momento dell'esecuzione.

Al verificarsi della risoluzione, l'Università seguirà la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del Codice. All'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Università dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

L'Università procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro anche qualora il Contraente risulterà responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione l'Università avrà facoltà di affidare a terzi l'Appalto. Nel caso in cui non fosse possibile stipulare l'Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sarà tenuto anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, l'Università incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo Quadro e provvederà ad addebitare al Contraente, eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 12 - Recesso

L'Università potrà recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro o dai singoli Contratti attuativi, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle Prestazioni, tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, delle Prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle Prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Art. 13 - Fallimento dell'OEA

In caso di fallimento dell'OEA l'Università si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 14 - Coperture assicurative

Ai fini di assolvere alla prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 "Coperture Assicurative" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro, l'Affidatario ha stipulato la polizza di responsabilità civile professionale n. emessa da in data per un massimale di € 500.000,00. Tale polizza prevede la rinuncia espressa a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell'Università da parte della Compagnia Assicuratrice.

La copertura assicurativa decorre dalla data di validità dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art 102 codice contratti. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Università.

(eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) Giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 15 - Garanzie definitive

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 "Cauzione definitiva" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro,

l'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dei contratti attuativi e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da in data e valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'OEA possiede la certificazione valida fino al

Il valore della garanzia è stato determinato sull'importo minimo garantito. Il Contraente, prima della stipula di ogni contratto attuativo eccedente il minimo garantito, si impegna a presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso, per un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale o per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere

fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 17 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it - PEC: privacy@pec.uninsubria.it

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del

titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'Università anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

Art. 18 - Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Professionista di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 19 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 6, 10, 11, 12, 17 e 18 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. (...) pagine, di cui nr. (...) interamente scritte e l'ultima di righe (...) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'APPALTATORE

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UNIVERSITÀ

(.....)

(firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)

(firmato digitalmente)